



Comune di Torri del Benaco

Provincia di Verona

ORDINANZA N. 85 DEL 19/08/2020

Settore proponente: Area Vigilanza e Territorio

**OGGETTO: - ORDINANZA PERMANENTE -
DISPOSIZIONI COMUNALI ISTITUTIVE GLI OBBLIGHI E DIVIETI AI
PUBBLICI ESERCIZI.**

Il Sindaco

VISTI gli artt. 50, 107 e 109 del D. L.vo n.267/2000 ad oggetto "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 12.04.2019 avente ad oggetto "Definizione dell'assetto organizzativo del Comune di Torri del Benaco e individuazione delle aree delle posizioni organizzative. Approvazione organigramma/funzionigramma", così come modificata con deliberazioni di Giunta comunale n. 169 del 23.08.2019, n. 173 del 03.09.2019, n. 33 del 31.01.2020 e 72 del 13.05.2020, tutte dichiarate immediatamente eseguibili;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 29.05.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente ad oggetto "Individuazione Responsabile Area Vigilanza e Territorio";

ORDINA

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientrano nella seguente tipologia unica: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione;

Con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line comunale, gli orari di apertura e chiusura delle attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono fissati come segue:

Art.1 – FASCIA ORARIA DI APERTURA PER TIPOLOGIA DI ESERCIZIO

1. L'orario massimo di apertura degli esercizi è compreso nella seguente fascia oraria:
 - a) tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago;
 - b) tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, ad eccezione delle sale da ballo, dei locali notturni e comunque dei locali simili in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago, la cui attività deve essere continuata e svolgersi tra le ore 15 pomeridiane e le ore 3 del giorno successivo con apertura non oltre le ore 22;
 - c) tra le ore 9 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo, per le sale da gioco.



Comune di Torri del Benaco

Provincia di Verona

2. L'orario minimo obbligatorio per ciascun esercizio è di cinque ore giornaliere, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1.
3. L'orario massimo di attività non può superare:
 - a) le venti ore giornaliere, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma 1, lettera a);
 - b) le tredici ore giornaliere, per gli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago in forma non prevalente;
 - c) le dodici ore giornaliere, per le sale da ballo, i locali notturni e comunque i locali simili in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago.
4. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato, che può essere anche differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura.
5. Gli esercizi di cui al comma 1, lettere a) e b), ad apertura anche notturna, possono essere autorizzati dal Comune, con le modalità di cui al comma 1, a prorogare la chiusura fino alle ore 4 del giorno successivo.
6. L'esercente può sospendere la somministrazione di alimenti e bevande trenta minuti prima dell'orario di chiusura.
7. All'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio deve cessare ogni attività di somministrazione ed accessoria.
8. Qualora le ore di apertura in talune zone si concentrino abitualmente in alcuni periodi della giornata e ciò risulti dannoso all'interesse dei consumatori, o comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico, il Sindaco può modificare l'orario scelto dall'esercente.
9. La somministrazione e la consumazione di alimenti e bevande su aree esterne al locale di esercizio è consentita fino alle ore 02.00. Sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale, su segnalazione delle forze dell'ordine, ridurre l'orario di somministrazione e consumazione di alimenti e bevande su aree esterne al locale.

Art.2 - DEROGA PER PARTICOLARE PERIODI ED OCCASIONI

1. Nei giorni del 31 dicembre e del 1° gennaio non si applicano le limitazioni di orario di cui alla presente ordinanza e l'orario di apertura e di chiusura sono fissati liberamente dall'esercente.

Art. 3 - LIMITAZIONE DEGLI ORARI PER ESIGENZE PUBBLICHE

1. Le limitazioni degli orari possono essere disposte, in via permanente o per situazioni contingenti, dal Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, o comunque di interesse pubblico;



Comune di Torri del Benaco

Provincia di Verona

Art. 4 - ORARIO DEGLI ESERCIZI ANNESSI AD ALBERGHI ED ALTRE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Negli esercizi annessi agli alberghi o altri complessi ricettivi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande anche fuori dall'orario di cui ai precedenti articoli, limitatamente alle persone alloggiate.
2. Gli esercizi autorizzati in base alle norme del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio Decreto n.773 del 18/06/1931 e relativo regolamento, se esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti al rispetto della presente ordinanza.
3. Le aziende agrituristiche, se esercitano anche attività di somministrazione di alimenti e bevande, devono osservare il seguente orario di apertura e chiusura dalle ore 08.00 alle ore 24.00.

Art. 5 - ORARIO DEGLI ESERCIZI POSTI IN AUTOSTRADE E STAZIONI

1. Nei pubblici esercizi posti nelle aree di servizio all'interno di autolinee e porti, è consentita la somministrazione di alimenti e bevande anche al di fuori di quanto stabilito dall'articolo 1.

Art. 6 - ORARI DI ALTRI ESERCIZI PUBBLICI

1. Nei mezzi di trasporto pubblico, nelle mense aziendali, negli spacci degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari delle forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per la somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della presente ordinanza.

Art. 7 - DEROGA ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA

1. Deroche agli orari o alla chiusura settimanale, per periodi dell'anno in cui si verifica un eccezionale flusso turistico ed in occasione di speciali manifestazioni locali o per particolari motivi di interesse pubblico, possono essere concesse dal Sindaco con atto motivato.

Art. 8 - CARTELLO ORARIO

1. È fatto obbligo agli esercenti di esporre nell'esercizio un cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura, indicante l'orario prescelto di apertura e chiusura comunicato al comune, nonché i giorni o la mezza giornata in cui si effettua la chiusura settimanale facoltativa eventualmente prescelta.

Art.9 – FIERE

1. Al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare nei mesi estivi, il Comune può predisporre annualmente, anche per ciascuna delle zone in cui è eventualmente ripartito il territorio comunale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 18, comma 1, della Legge



Comune di Torri del Benaco

Provincia di Verona

Regionale, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande assicurando in ogni giorno della settimana, ivi inclusa la domenica, un adeguato numero di esercizi aperti.

2. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, il proprio turno, mediante l'esposizione di un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio.
3. Al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare nei mesi invernali, l'esercente deve comunicare quale esercizio similare rimarrà aperto nella zona dove gravita il proprio, durante il suo periodo di chiusura per ferie.
4. Gli esercenti devono rendere noti i periodi di chiusura mediante l'esposizione al pubblico, con anticipo di almeno venti (20) giorni di un apposito cartello ben visibile, con l'indicazione dell'esercizio similare che rimane aperto.

Art. 10 - INQUINAMENTO ACUSTICO

1. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quella di intrattenimento e svago e di altre attività musicali in genere, dovrà avvenire nei limiti di cui al D.P.C.M. 01/03/1991, essendo il Comune principalmente ad economia turistica.

Art. 11 - ORARI USO APPARECCHI MUSICALI

1. L'uso di apparecchi musicali di qualsiasi tipo e le manifestazioni spettacolistiche in genere all'esterno degli esercizi di somministrazione e delle aziende ricettive, se autorizzati, dovranno cessare:
 - a) per i concertini musicali entro le ore 24.00;
 - b) per le diffusiioni musicali a mezzo di juke-box, radio, televisori, mangianastri, lettori musicali in generale e similari, entro le ore 24.00;
 - c) per i giochi e le animazioni entro le ore 24.00;
 - d) per i concerti e le manifestazioni pubbliche, ancorché organizzati dal Comune o da altri Enti ed Associazioni, secondo l'orario di volta in volta fissato nella relativa autorizzazione. Gli accertamenti per il rispetto delle norme sull'inquinamento acustico avverranno secondo quanto previsto dal D.P. C. M. 01/03/1991 e s.m.i..

Art. 12 - MANIFESTAZIONI MUSICALI

1. Il Sindaco, ai titolari di parchi divertimento e centri sportivi, in occasione di particolari manifestazioni o per un numero limitato di giorni nell'arco della stagione turistica, può, su richiesta del titolare, autorizzare manifestazioni musicali in deroga agli orari in precedenza fissati e comunque non oltre le ore 03.00, purché siano osservate le norme sull'inquinamento acustico.

Art. 13 - QUIETE PUBBLICA



Comune di Torri del Benaco

Provincia di Verona

1. Dopo le ore 24.00 gli esercenti dovranno rendersi parte diligente affinché i propri clienti, sia all'interno che all'esterno del locale, si astengano da canti, schiamazzi, grida, conversazioni ad alta voce o da qualsiasi manifestazione che possa turbare la quiete pubblica.

Art. 14 - NORME LEGISLATIVE

1. Per quanto non previsto nella presente ordinanza, si richiamano le disposizioni nazionali e regionali in materia.

Art. 15 - LAVORATORI DIPENDENTI

1. Sono fatte salve le condizioni economiche e normative previste dai contratti nazionali dei lavoratori che regolamentano il rapporto di lavoro dei dipendenti negli esercizi di cui all'art.1 del presente provvedimento.

Art. 16 - ABROGAZIONI

1. Sono abrogate le precedenti disposizioni in materia, in contrasto con la presente.

Art. 17- VIGILANZA, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

1. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza, è punito con una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 con le modalità previste dalla Legge n. 689/1981;
2. La presente ordinanza è resa immediatamente esecutiva, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line, trasmessa alla Prefettura di Verona, nonché alla Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine per assicurare l'osservanza. Il presente provvedimento entra in vigore con decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line.
3. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, contro il presente atto può essere presentato ricorso al Giudice Amministrativo – T.A.R. Veneto - entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 e successive modificazioni, o al Capo della Stato entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, a decorrere dalla pubblicazione all'Albo Comunale

Il Sindaco
Stefano Nicotra / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)